

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64

ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 58 DEL 1° GIUGNO 2018

L'art. 39, comma 2, e l'art.95, comma 1, delle N.O.I.F., pubblicati con il Comunicato Ufficiale n. 58 del 1° giugno 2018, devono intendersi sostituiti dai testi di seguito riportati.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 39 Il tesseramento dei calciatori</p> <p>2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale.</p> <p>La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.</p> <p>Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Il tesseramento dei calciatori</p> <p>2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale.</p> <p>Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p> <p>1. L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</p> <p>1. L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per</p>

iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini